



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del
sig. **RUSCONI PIERPAOLO** (RSCPPL60B27L424V), su domanda
dello stesso debitore, assistito dall'avv. ROSSELLA
CRISPINO ;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione
del procedimento;

letto il ricorso e l'allegata documentazione;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la
parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli
artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica
non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in
stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza
da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione



prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 308.056,90 il patrimonio prontamente liquidabile è costituito esclusivamente da una porzione (Euro 400/500 mensili) dei propri redditi da lavoro autonomo;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), Avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale BRBTRG78T01E098S,, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dato atto che il debitore ricorrente, allo stato, non è proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato;



ritenuto che la procedura di liquidazione del patrimonio possa essere aperta anche quando, come nel caso di specie, nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. **RUSCONI PIERPAOLO** (C.F: RSCPPL60B27L424V), nato a Trieste il 27.2.1960, codice fiscale RSCPPL60B27L424V, residente a Udine in Via Feruglio n. 2;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale BRBTRG78T01E098S;
- d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in



cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 27/07/2023.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

